Rassegna stampa

Centro Studi CNI - 21/07/2010

Waypress
media monitoring

RIFORMA ORDINI

Italia Oggi	21/07/10	P. 1-28	Ordini, riforma self-service		1
Italia Oggi	21/07/10	P. 28	Ecco i contenuti del documento unitario		3

ORDINI INGEGNERI

Italia Oggi	21/07/10	P. 35	Opere, quando il project conviene	Massimo Coltellacci	7

PIANO CASA

Sole 24 Ore Roma	21/07/10	P. 4	Il restyling del piano casa piace a imprese e progettisti	Giuseppe Latour Francesco Nariello	8

UNIVERSITÀ

Sole 24 Ore	21/07/10	P. 29	Ddl università al voto entroil 6 agosto		9

FORMAZIONE SCOLASTICA

Sole 24 Ore	21/07/10	P. 29	Nuovo rischio bocciatura alla riformi delle superiori	Gianni Trovati	10

GUIDE TURISTICHE

Sole 24 Ore	21/07/10	P. 27	Abilitazione per le guide turistiche	Elena Simonetti	11

UNIVERSITÀ

Sole 24 Ore	21/07/10	P. 24	L'ateneo diventa «snello»	Antonietta Demurtas	12

SICUREZZA SUL LAVORO

Corriere Della Sera	21/07/10	P. 27	Inail, in calo gli incidenti sul lavoro		13

GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore	21/07/10	P. 29	Per l'appalto sprint non scatta l'annullamento		14

MERCATO DEL LAVORO

Italia Oggi	21/07/10	P. 27	Crisi, professionisti immuni		15

ENERGIA

Sole 24 Ore	21/07/10	P. 19	Sussidi al solare giù fino al 40%	Federico Rendina	16
Sole 24 Ore	21/07/10	P. 19	«Possibili otto reattori in Italia entro il 2019»		18

UNIVERSITÀ

Repubblica	21/07/10	P. 51	Povero ricercatore sottopagato e sfruttato ma indispensabile	Benedetta Tobagi	19

Oggi le rappresentanze dei professionisti presentano al ministro Alfano la bozza di riordino

Ordini, riforma self-service

Una riforma self-service per gli ordini professionali. Oggi le rappresentanze delle categorie presenteranno al ministro della giustizia Angelino Alfano la propria bozza di riforma. Nella quale spicca la distinzione tra lavoro intellettuale e impresa e un pacchetto di misure a favore dei giovani. Ma le spine nel fianco restano gli avvocati (che contestano al guardasigilli di aver dimenticato la riforma forense) e i tecnici, vale a dire geometri, periti, architetti e ingegneri, i quali non trovano ancora un accordo sul proprio albo unico.

Marino a pag. 28, il testo della proposta da pag. 28

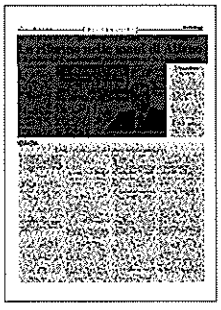

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Oggi i rappresentanti delle professioni (Cup e Pat) incontreranno il ministro della giustizia

La riforma nelle mani di Alfano

Gli ordini dal Guardasigilli per consegnare la loro proposta

DI IGNAZIO MARINO

La riforma delle professioni ideata dagli ordini sarà consegnata oggi al ministro della giustizia Angelino Alfano. Passa così al Governo il compito di dare attuazione con una proposta di legge ai principi sui quali Cup e Pat, i due coordinamenti del comparto, hanno trovato l'accordo. Come già anticipato da *ItaliaOggi* del 9 luglio 2010, il testo è una sintesi delle istanze maturate in questi anni: dalla definizione di professione intellettuale e di modalità del suo esercizio alla distinzione con le forme di lavoro autonomo passando per un nuovo percorso relativo al tirocinio e all'accesso. Ancora spazio alle misure di promozione e di sostegno dei giovani professionisti e ad un nuovo modo di concepire i tariffari, correlati all'entità e alla qualità della prestazione. Fin qui i principi più rilevanti. Si apre ora, però, la partita dell'attuazione degli stessi. Più o meno condivisi, infatti, negli anni, i testi di riforma delle professioni in Parlamento sono spesso naufragati anche per via delle contrapposizioni interne al mondo degli ordini. Non sembrerebbe questo il caso, vista la condivisione preventiva del documento. Anche se ci sono, per esempio, già gli avvocati sul piede di guerra contro Alfano (si veda box in pagina) e i malumori fra i tecnici. Questi ultimi, da tempo vivono una contrapposizione interna fra chi vorrebbe la fusione di tre collegi (periti agrari, periti industriali e geometri) e chi teme (architetti e ingegneri) uno sconvolgimento delle competenze e dei titoli. Il documento Cup-Pat sembra aver trovato una soluzione di principio: ok agli accorpamenti fra professioni ma con l'esplicita rinuncia all'idea di ottenere surrettiziamente nuovi titoli e competenze nonché di «aggredire» gli iscritti delle altre professioni (ovvero i laureati triennali già iscritti in altri albi).

ItaliaOggi
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO
Professioni, la riforma
È pronto il documento chiesto da Alfano e messo a punto da tutti gli ordini. Al primo punto la distinzione tra studi e imprese
Il Giornale dei professionisti
Il Tg di ItaliaOggi
Tremando di scottarsi le dita il Pd abbandona il salva-Napolitano studiato dai suoi ginristi

Angelino Alfano

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ecco i contenuti del documento unitario

ItaliaOggi ***pubblica il documento sulla «riforma delle professioni» condiviso da Comitato unitario delle professioni (Cup) e Professioni dell'area tecnica (Pat) inviato al ministro della giustizia, Angelino Alfano***

Premessa

La Repubblica tutela le professioni intellettuali, come espressione del lavoro e come patrimonio di conoscenze e di competenze al servizio della collettività.
Sono definite professioni intellettuali le professioni basate sull'esercizio di attività lavorativa a prevalente contenuto intellettuale e incidenti su diritti e valori costituzionali, su beni e risorse di interesse generale e collettivo e aventi consistente rilevanza sociale.
L'accesso alle professioni intellettuali è subordinato al superamento dell'esame di Stato, specifico di ciascuna professione, e all'iscrizione all'albo del corrispondente ordine o collegio professionale.
La funzione di garanzia pubblica sull'esercizio delle professioni intellettuali è assunta dagli Ordini e Collegi, sotto la vigilanza dello Stato.

***

L'obiettivo posto dal Ministro è quello di assicurare al cittadino prestazioni di qualità a costi equi e trasparenti, garantendo nel contempo il ruolo essenziale svolto dai professionisti sia sotto il profilo sociale sia sotto quello economico.
Tale assunto può essere assicurato rafforzando le garanzie che i professionisti intellettuali possono e debbono dare ai cittadini in ragione della loro preparazione professionale, della loro responsabilità etica e patrimoniale, della loro adeguatezza organizzativa, della completezza e attendibilità delle informazioni, della corrispondenza dei compensi alla qualità delle prestazioni fornite.

Si condivide pertanto l'idea di un intervento fondato su alcuni principi essenziali, comuni alle diverse professioni.
In questo ordine di considerazioni i temi sono, per titoli:

- la definizione di professione intellettuale e di modalità del suo esercizio, come intese dall'art. 33 della Costituzione;
- la distinzione da forme di lavoro autonomo che tale caratteristica non rivestono;
- il ruolo e il sistema degli Ordini e Collegi;
- il percorso relativo al tirocinio e all'accesso;
- la formazione professionale continua;
- l'etica professionale, le norme deontologiche e il sistema disciplinare;
- le garanzie patrimoniali relative alla responsabilità civile nei confronti dei committenti di terzi interessati;
- la pubblicità e trasparenza;
- le forme organizzative;
- i costi e gli onorari correlati all'entità e alla qualità della prestazione;
- le misure di promozione e di sostegno dei professionisti, in particolare dei giovani.

1. La definizione di professione intellettuale, come intesa dall'art. 33 della Costituzione e, come tale, garante di interessi collettivi e/o generali.

Dalla combinazione delle disposizioni del codice civile e dell'art. 33 della Costituzione si può agevolmente concludere che la professione intellettuale non si distingue dalle restanti ipotesi di contratto d'opera solamente per il requisito della cosiddetta «intellettualità» della prestazione, quanto piuttosto per il fatto di essere compiutamente regolata da un insieme di norme di carattere pubblicistico poste a tutela di interessi collettivi, da un percorso di studi predeterminato, da un tirocinio/attività di praticantato ed ausiliariato, ove prescritti, dal superamento dell'esame di Stato e per i notai il concorso, nonché dall'obbligo della formazione professionale continua, dall'assoggettamento alle norme di deontologia professionale ed alla vigilanza dell'ente pubblico di appartenenza.
È elemento essenziale della fisionomia compiuta di una professione intellettuale possedere un corpo sistematico di teoria e una specifica formazione, il riconoscimento formale da parte della comunità ma, in particolare, un «corpus» di regole, di norme di comportamento che orientino verso l'agire professionalmente etico, sottoponendolo al controllo disciplinare.
Sulla scorta di tali osservazioni è necessario che l'iniziativa di riforma si indirizzi in via prioritaria a:

- formulare una modifica del Titolo III, Libro Quinto del codice civile, intervenendo sulla disciplina del contratto d'opera intellettuale e differenziando la disciplina della professione intellettuale. In particolare il Capo I del titolo III dovrebbe contenere la disciplina generale del lavoro autonomo, applicabile ai contratti d'opera intellettuali e non, e per quanto compatibile alle professioni intellettuali. Il Capo II dovrebbe essere dedicato alla specifica disciplina del contratto d'opera intellettuale, che rappresenta una species del lavoro autonomo, ma che non necessariamente coincide con la definizione di «professione intellettuale», la quale dovrebbe essere disciplinata dal Capo III in quanto presuppone il superamento dell'esame di Stato di cui all'art. 33 della Costituzione.

Solo in subordine, per la minor organicità sebbene con il medesimo fine, si potrebbe

- formulare una modifica del solo art. 2229 del codice civile, al fine di rimarcare la differente disciplina del contratto d'opera intellettuale e, nel suo ambito, della professione intellettuale.

In ogni caso, la definizione di professione intellettuale non dovrebbe discostarsi dalla seguente:
«Per professione intellettuale si intende l'attività economica anche organizzata

La riforma nelle mani di Alfano

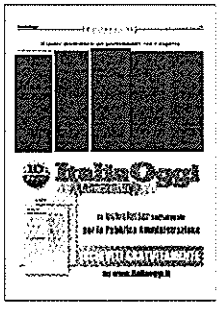
ItaliaOggi

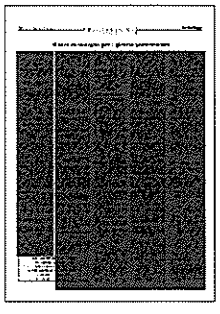

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

in forma associata o societaria, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata abitualmente e in via prevalente - in proprio o in ambito dipendente - con lavoro intellettuale, per la quale sono richiesti un titolo di studio universitario o un percorso formativo equivalente ai fini dell'accesso all'Albo, il superamento dell'esame di Stato di cui all'art. 33, comma 5 della Costituzione (per i notai il concorso) e l'iscrizione all'albo professionale».

2. La distinzione da forme di impresa e di lavoro autonomo che tale caratteristica non rivestono.

In mancanza dei suddetti elementi è possibile tutt'al più parlare di prestatori d'opera intellettuale (e dunque di lavoratori autonomi, se non addirittura di imprese, laddove presentino un'organizzazione di tal tipo), rifluendo nell'alveo delle attività di servizi.
Il recupero di una corretta terminologia, volta ad indicare le suddette categorie di prestatori, mira pertanto a distinguere chiaramente tra le professioni regolamentate e le attività non soggette a regolamentazione, ponendo fine agli equivoci generati proprio dalle improprietà delle definizioni, non essendo corretto, come accennato più sopra, parlare di «professioni» con riferimento a quelle attività il cui esercizio non sia sottoposto alla abilitazione mediante esame di Stato e ai vincoli e garanzie pubbliche conseguenti all'iscrizione all'albo professionale.
La ridefinizione degli ambiti di applicazione di talune essenziali norme di diritto civile e, nondimeno, di una corretta terminologia, è indispensabile per rimuovere anche la confusione creata dall'introduzione di talune normative recenti, prima tra tutte quella di recepimento della c.d. Direttiva qualifiche professionali (2005/36/Ce) avvenuta con il dlgs 206 del 9 novembre 2007, che mina le basi del sistema normativo delle professioni introducendo surrettizie parificazioni prive del presupposto costituzionale.
La definizione di professione regolamentata che fornisce la Direttiva è infatti molto diversa da quella che il Decreto di recepimento ha introdotto nel nostro ordinamento.
L'art. 2, comma 1 della direttiva - Ambito di applicazione - infatti recita:
«La presente direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali».
Si ribadisce e si sottolinea, che le disposizioni degli articoli 4 e 26, dlgs 206/2007 si pongono in contrasto con la fondamentale esigenza della Direttiva 2005/36/Ce di garantire uniformità di applicazione del diritto comunitario nell'insieme degli Stati membri e con l'oggetto della stessa, ovvero le professioni, la cui definizione è inequivocabile (art. 3, comma 1, lett. a), anche se con il dlgs 59/2010 di recepimento della «direttiva servizi» è stato modificato l'art. 4 del dlgs 206/2007 che introduce nell'ordinamento la nozione di «professione regolamentata», nella quale vengono ricomprese tanto le attività riservate quanto quelle non riservate.

3. Il ruolo e il sistema degli Ordini e Collegi.

Nella disciplina di qualsivoglia attività non professionale, che per sua natura non è regolamentata né nel momento dell'accesso (perché priva dell'esame di Stato), né nel suo esercizio, è assente il complesso sistema di controlli tipico dell'attività degli Ordini e Collegi.
L'attività «professionale» diversamente, non si esaurisce nel rapporto fra professionista e cliente, in quanto esiste una dimensione pubblicistica connessa all'impatto sociale che l'attività professionale produce in relazione all'affidamento della tutela dei terzi e degli interessi generali coinvolti.
Con la loro organizzazione in Ordini e Collegi, le professioni intellettuali hanno assunto in modo organico e sistematico una funzione di tutela e realizzazione dei valori/diritti e interessi dei cittadini, costituzionalmente garantiti, e più in generale della persona umana, che non possono essere ricondotti solo al profitto, al puro mercato o al mero controllo burocratico.
Tale funzione viene da loro assolta, in posizione di sussidiarietà dallo Stato, secondo il principio recepito dall'ordinamento con l'art. 118 della Costituzione.
Sussidiarietà intesa, in senso verticale, come spostamento della ripartizione delle competenze verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio.
Tutte le attività che implicano una competenza intellettuale e sono dirette alla produzione di atti, opere e servizi che incidono su interessi e valori della collettività, devono infatti essere necessariamente assoggettate a un sistema di regole volte ad assicurare la qualità della prestazione, contemperando il principio di tutela professionale con le esigenze della collettività.
Si chiede di conseguenza che degli attuali Ordini e Collegi venga confermata e riconosciuta l'esistenza e la valenza.
Eventuali accorpamenti di professioni similari, ove ce ne fosse la necessità, dovrebbero avvenire o su istanza delle professioni, o in accordo con esse e con l'obbligo del parere delle professioni coinvolte.
In ogni caso ciò non potrà determinare modifiche di competenze o di titoli professionali.
Per completezza di sistema, agli Albi dovrebbero iscriversi tutti i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

professionisti, non solo coloro che esercitano la libera professione, ma anche coloro che la esercitano in ambito dipendente (pubblico o privato), garantendo anche in questo caso il rispetto delle norme deontologiche, pur in presenza di un vincolo gerarchico.
Il Consiglio nazionale (o l'organo equivalente) promuove, coordina e assicura che la formazione continua, resa obbligatoria, nonché l'accreditamento dei percorsi formativi, siano svolti secondo criteri e livelli di qualità riscontrabili; emana codici deontologici vincolanti; stabilisce standard di qualità per le prestazioni caratterizzate da terzietà necessaria e adotta i regolamenti ad esso demandati.
In particolare il Consiglio nazionale oltre a svolgere i compiti appena indicati, dovrebbe sovrintendere al rispetto dei principi deontologici nonché a quelli che saranno definiti in sede di riforma delle professioni, promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, curare l'informativa al pubblico circa le regole e le condizioni di esercizio della professione, esercitare funzione consultiva circa l'attività, normativa ed amministrativa, dello Stato e degli Enti nazionali ed internazionali; esercitare funzioni di raccordo con gli Ordini territoriali, nei modi previsti dai singoli ordinamenti; promuovere nell'interesse dei propri iscritti convenzioni assicurative per la stipula di polizze professionali.
In generale, occorre garantire che:

- il sistema ordinistico possa interloquire e collaborare al meglio con la nuova struttura ordinamentale della Repubblica (riforma titolo V della Costituzione). Ciò richiede il riconoscimento da parte delle Regioni delle federazioni/Consulte regionali degli Ordini e Collegi come entità rappresentative di interessi generali;
- vengano introdotte norme di semplificazione amministrativa, per rendere assai più semplice la gestione degli Ordini e Collegi professionali, tenuto conto che pur essendo enti pubblici non economici non dipendono per la propria esistenza e funzionamento dal bilancio dello Stato. In tal senso dovrebbe essere prevista espressamente:
- l'esclusione degli Ordini e Collegi professionali, dall'applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (personale) e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (controllo della Corte dei Conti);
- la esclusione degli Ordini e Collegi professionali dall'ambito di applicazione delle norme dettate in tema di contabilità pubblica (esclusiva tenuta della contabilità in termini economico-patrimoniali) e dall'art. 14 del dlgs 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il percorso relativo al tirocinio e all'accesso.

La tutela della clientela/committenza e, ancor più, quella della collettività impongono la definizione di garanzie in merito al fatto che le prestazioni professionali provengano da soggetti competenti ed indipendenti, sottoposti a rigorose regole di controllo sia nella fase di accesso alla professione, sia in quella successiva di svolgimento dell'attività professionale e che, tali valutazioni sulle competenze e sulla condotta, siano assicurate da elementi di terzietà.
Per le professioni regolamentate, le garanzie di competenza vanno riscontrate in primis nell'esame di Stato (per i notai il concorso) e nel percorso di studi e di tirocinio ad esso per legge propedeutici.
Sotto questo profilo, va sottolineato il necessario rapporto di collaborazione istituzionale (che la riforma dovrà sancire) tra mondo accademico e mondo delle professioni ordinistiche, previsto dall'art. 11 comma 4 dm 270/04 (ma in modo troppo labile) nella costruzione degli ordinamenti didattici per garantire una formazione specifica e un tirocinio professionale "reso obbligatorio" coerente con le attese competenze professionali per l'iscrizione ai diversi Ordini e Collegi, da svolgersi anche e non solo nell'ambito del percorso universitario, sulla base di apposite convenzioni tra Ordini/Collegi e Università, nei limiti dettati dagli ordinamenti delle singole professioni.
In questo senso, l'esame di Stato deve essere finalizzato alla verifica delle competenze necessarie allo svolgimento della professione, nonché dei profili etici e deontologici attinenti.
La norma dovrà garantire una uniforme valutazione dei candidati sul territorio nazionale.

5. La formazione professionale continua.

La formazione nelle materie inerenti la professione deve essere patrimonio degli iscritti, che debbono garantirne l'assolvimento durante tutta la vita professionale. Essa è finalizzata a promuovere e garantire uno sviluppo professionale continuo.
L'obbligatorietà della stessa può essere prevista dall'ordinamento, così come dal codice deontologico,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ma una legge di riforma dovrebbe sancire il principio essenziale della obbligatorietà della formazione permanente e rinviare le specifiche forme di regolazione alle leggi di ordinamento delle singole professioni.
Deve essere data la possibilità di istituire scuole di alta formazione e specializzazione per professionisti secondo le direttive impartite dal Consiglio Nazionale (o organo equivalente), anche mediante apposite convenzioni e partecipazioni con Università, con Istituti di formazione, Casse di previdenza, Amministrazioni pubbliche, Associazioni professionali, culturali e scientifiche, etc., con possibilità di rilascio di qualifiche di specializzazione.

6. Le norme deontologiche ed il sistema disciplinare.

Il comportamento del professionista che lede la dignità e il decoro della professione viene sanzionato sulla base della norma deontologica, perché la legge (tramite l'ordinamento professionale) ne impone l'osservanza.
La legge di principi dovrà sancire il ruolo ordinamentale delle norme di deontologia, determinare l'efficacia delle sanzioni irrogate, regolamentare i procedimenti disciplinari, garantendo il diritto alla difesa.
Il codice deontologico è unico, nazionale.
Nei casi più gravi la sanzione può essere la sospensione e la radiazione.
È comunque opportuno prevedere che gli Ordini e Collegi professionali abbiano un sistema disciplinare nel quale il potere di avvio del procedimento (di spettanza dei Consigli locali, i cui poteri di istruttoria, di ispezione, di accesso e di indagine andrebbero rafforzati) sia distinto dal potere di giudicare.

7. Le garanzie patrimoniali relative alla responsabilità civile nei confronti dei cittadini.

Nell'ambito della legge di riforma delle professioni va affrontato il tema della copertura assicurativa obbligatoria del professionista per la responsabilità civile, commisurata alla natura del rapporto con il cliente/committente (libera professione) o con il datore di lavoro (professione dipendente) rapportata al rischio in essere.

8. La pubblicità e trasparenza.

La questione della possibilità per il professionista di utilizzare gli strumenti pubblicitari è oggetto di ampio dibattito nelle professioni, e sconta la differente sensibilità che ciascuna di esse ha per l'argomento.
Tuttavia si può individuare una posizione comune favorevole, qualora si accentui il suo aspetto informativo e veritiero.
È auspicabile che la legge di riforma affronti il tema e lo regoli in via di principio, dapprima evidenziando la differenza esistente tra i servizi prestati dalle professioni rispetto ai servizi commerciali e poi introducendo il contenuto minimo che tutti i codici deontologici debbono avere, lasciando ai singoli ordinamenti la disciplina delle singole casistiche ammesse.

9. Le forme organizzative.

È certamente condiviso il principio che vadano rafforzate le forme organizzative associate, promuovendo anche forme societarie tra professionisti che consentano di uscire dalle attuali situazioni di comunione di beni, associative.
Esse dovrebbero essere formate da professionisti iscritti all'albo; l'incarico dovrebbe essere espletato da un professionista e dovrebbe esserci la massima garanzia, per il cittadino, sulla competenza di chi svolge l'incarico.
La legge di riforma dovrebbe introdurre una società ad hoc fondata sugli apporti di lavoro intellettuale dei professionisti, che consenta l'esercizio delle professioni in forma aggregata, multidisciplinare, laddove i singoli ordinamenti non lo impediscano, e che comunque salvaguardi la personalità della prestazione e gli obblighi di vigilanza degli Ordini e Collegi nell'interesse pubblico.
Più in dettaglio il progetto di «società di lavoro professionale» dovrebbe fondarsi sui seguenti principi, ferme restando ulteriori specificità relative alle diverse professioni:
- la società è fondata sul lavoro intellettuale, che è indispensabile per la costituzione e per l'esercizio;
- la società non ha bisogno di un capitale minimo. I conferimenti diversi dal lavoro intellettuale costituiscono oggetto di prestazioni accessorie;
- tutela del lavoro intellettuale dei soci;
- tutela dei clienti, quali consumatori di servizi professionali e di prestazioni intellettuali;
- personalità giuridica della società;
- tutela della società dalle ragioni dei creditori particolari dei soci;
- apertura alle società multi-professionali, compatibilmente con gli ordinamenti professionali dei professionisti coinvolti;
- personalità della prestazione professionale resa dal socio nell'ambito dell'incarico ricevuto dalla società;
- l'amministrazione della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società.

La possibilità di apporto di capitale dovrebbe essere valutata con molta prudenza, con l'assenso delle singole professioni ed esclusa, in ogni caso, quando sia in gioco la tutela di interessi pubblici o l'indipendenza del professionista.
Andranno inoltre istituiti «elenchi speciali», tenuti dagli Ordini e Collegi territoriali, nei quali siano obbligatoriamente iscritte le Società professionali (ex legge n. 1815/1939), le Società di professionisti (ex dlgs n. 163/2006), le Società di servizi professionali di tipo interdisciplinare (ex legge n. 248/2006) e, per l'architetto/ingegnere/altre professioni tecniche, le Società di ingegneria (ex dlgs n. 163/2006), per le quali ultime in particolare, oltre alle cautele generali, già sopra indicate, occorrerà prevedere il ruolo obbligatoriamente residuale, sia dei soci detentori di capitale non professionale, che del capitale stesso.

10. I costi e gli onorari collegati alla prestazione.

Nella legge quadro dovrebbe essere introdotto un principio uniformante del valore delle tariffe professionali, fissate dal Ministero di riferimento, su proposta dell'Ordine/Collegio, quale unico termine di equità e congruità dell'onorario di una prestazione e che consenta anche di renderne semplice e trasparente la comprensione da parte del cittadino.
Va prevista per le professioni, la loro inderogabilità, a pena di nullità degli accordi pattizi che se ne discostino oltre una fissata percentuale, l'obbligo deontologico della applicazione dei minimi previsti dalle tariffe professionali, per le prestazioni caratterizzate da terzietà necessaria o attinenti ad attività riservate per legge e la possibilità, a tutela dell'affidamento della clientela, che i Consigli Nazionali possano predisporre delle tariffe orientative circa le prestazioni non riservate o caratterizzate da terzietà.
Quest'ultima è da individuare nelle prestazioni per le quali il professionista risponde non solo nei confronti del committente, ma anche di un interesse più ampio e collettivo ad una prestazione qualificata ed indipendente.
Nel contempo si dovrebbero prevedere standard di qualità e condurre indagini relative ai costi medi delle diverse prestazioni, anche al fine di fissare intervalli di congruenza entro i quali il costo delle prestazioni deve collocarsi per evitare – soprattutto nelle professioni tecniche – fenomeni di concorrenza sleale e di svilimento della prestazione professionale.

11. Misure di promozione e di sostegno nei confronti dei professionisti, in particolare dei giovani.

La legge di riforma dovrebbe prevedere principi adeguati e sufficienti a legittimare azioni di sostegno in materia di professioni, con particolare riguardo ai professionisti, riconoscendone esplicitamente il ruolo economico e sociale.
In particolare:
- riformare in modo organico la disciplina dei contratti di lavoro che hanno ad oggetto le prestazioni professionali;
- riformare la disciplina delle sanzioni civili e degli illeciti, a presidio del titolo professionale e delle attività riservate;
- dettare condizioni e limiti del trasferimento tra vivi - a causa di morte - dell'insieme dei rapporti, attivi e passivi, che sono comunemente denominati studio professionale, tale per cui quest'ultimo costituisca una risorsa economica per il professionista e la sua famiglia;
- dettare una specifica disciplina dei segni distintivi dello studio professionale che ne assicuri la protezione e l'utilizzazione anche economica;
- riformare le disposizioni di legge sul diritto d'autore per assicurare la compiuta protezione delle opere intellettuali rese dal professionista;
- riordinare la legislazione che dispone finanziamenti, agevolazioni, incentivi, di qualsiasi natura, per le imprese ai fini di estenderla, per quanto compatibile, ai professionisti con particolare riferimento ai giovani, nel rispetto dei vincoli dell'ordinamento europeo;
- agevolare l'accesso dei giovani alle «attività» professionali (specie a quelle richieste dalle pubbliche amministrazioni) rispetto alle quali risultano fortemente penalizzati per mancanza di curriculum/requisiti organizzativi e/o finanziari;
- prevedere che le Casse di previdenza delle professioni destinino una quota del proprio bilancio a prestiti professionali in favore dei propri iscritti.

***

In sintesi la legge dovrebbe:

- tutelare gli interessi generali e collettivi connessi con l'esercizio professionale;
- favorire l'iniziativa dei professionisti e delle relative organizzazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;
- valorizzare la funzione economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore dell'economia della conoscenza.

In particolare, assicurando che:

- l'esercizio delle professioni intellettuali si svolga nel rispetto del principio di professionalità specifica e tuteli gli interessi collettivi e generali ad esso connessi, nonché garantisca l'affidamento della clientela e la qualità della prestazione.
- l'esercizio delle professioni intellettuali rispetti i principi di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione e stabilimento, nonché i principi di libera concorrenza, la cui applicazione deve tenere conto dell'interesse generale al miglioramento delle condizioni di offerta sul mercato, che comporta un sostanziale beneficio per gli utenti e la collettività, connessi alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, come garanzia di offerta dei relativi servizi sull'intero mercato, nonché alla differenziazione e pluralità dell'offerta medesima che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti e la compiuta tutela dei relativi diritti e interessi.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Sistema di calcolo della commissione del p.f. dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma

Opere, quando il project conviene

Metodo di valutazione rispetto all'appalto tradizionale

DI MASSIMO COLTELLACCI

La commissione project financing dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma ha messo a punto un metodo di calcolo, il Value for money (VfM) assessment, che consente alla pubblica amministrazione (Pa) di valutare la convenienza nel realizzare un'opera utilizzando il partenariato pubblico-privato (Ppp) attraverso la concessione di costruzione e gestione oppure l'appalto tradizionale. Lo studio, disponibile on-line, è stato effettuato con i contributi di Massimo Coltellacci, Alberto Germani, Maurizio Giambartolomei, Giovanni Giampà, Giovanna Dabbicco, Alessandro Labellarte, Laura Martiniello, Domenico Provenziani, Stefano Saracchi e Michelangelo Smeriglio, ed è focalizzato sulle opere fredde (ospedali, scuole, carceri, trasporti).

La procedura tradizionale, Psc (public sector comparator) prevede successivi appalti esterni di progettazione, costruzione e gestione. Nella concessione, Pfi (private finance iniziative), progettazione, costruzione e gestione sono affidate ad un unico contraente privato, che finanzia l'opera e verrà remunerato con un canone pagato dalla Pa a fronte di servizi connessi all'opera realizzata.

Il ricorso al Pfi può risultare conveniente solo con una corretta allocazione dei rischi, quindi conformemente alla decisione Eurostat 11/02/2004 sono stati attribuiti al privato il rischio di costruzione (legato a aumenti di costi e tempi) e di disponibilità (servizio non reso nella quantità e qualità previste); mentre è posto a carico della Pa il rischio di domanda (fluttuazioni della domanda dei servizi). Così la Pa può ottenere quei vantaggi che si attendono dal Ppp: il finanziamento a carico del privato, la certezza di costi, tempi e qualità della costruzione, nonché dello standard dei servizi.

Si calcolano quindi in maniera analitica, per entrambe le procedure, i costi sostenuti dalla PA nel periodo di riferimento: i costi vengono suddivisi in costi base preventivati dalla Pa, di progettazione, di costruzione, finanziari e di gestione, e il costo dei rischi.

Nel Pfi i costi base risultano più alti: in particolare, nella progettazione (approfondimenti per valutare con precisione i costi di costruzione e gestione) e per i costi finanziari (il privato ha accesso a mutui con tassi di interesse maggiori rispetto a quelli ottenibili dalla Pa). Le attività di costruzione e di gestione non presentano differenze apprezzabili nelle due procedure, i relativi costi sono considerati di uguale importo. Ai costi base bisogna aggiungere il costo dei rischi il cui valore può variare tra Psc e Pfi a causa della differente capacità del privato e della Pa di prevederli e trattarli.

Per il calcolo del costo dei rischi di costruzione e di disponibilità si considera che siano pari alla differenza tra importo preventivato e quello a consuntivo rispettivamente del costo di costruzione e di quello di gestione. Per stimare tali valori sarebbe necessario possedere statistiche sugli extra-costi di costruzione e gestione, divisi per classi di opere, zone geografiche e importi, sia per il Psc che per il Pfi, che però non sono disponibili. Si propone pertanto un metodo di immediata applicazione: la singola Pa redige una statistica relativa agli appalti degli ultimi 10 anni individuando gli importi di contratto e i rispettivi importi a collaudo. Si calcola poi l'incidenza percentuale degli extracosti che applicata al costo base di costruzione dell'opera in valutazione indica il valore del rischio di costruzione.

Per quanto riguarda il rischio di disponibilità si dovrebbe procedere con analoga statistica sugli appalti di gestione, per i quali però non è semplice ottenere dati precisi in quanto sono poco frequenti e in genere privi di un controllo analitico. Per il rischio di disponibilità si utilizza allora la stessa incidenza percentuale ottenuta per quello di costruzione, considerandola come la quantificazione dell'attitudine generale di quella Pa di incorrere in extracosti.

Riguardo infine i costi dei rischi del Pfi, in mancanza di dati di riferimento per l'esiguo numero di Pfi realizzati, si assume che il privato grazie alla gestione ottimale dei rischi ne riduca il costo facendolo tendere a zero: il Pfi con rischi tende a coincidere con il Pfi base.

Si può così paragonare il costo della procedura tradizionale con rischi (Psc con rischi) con il Pfi base: se Psc con rischi > Pfi base la Pa può scegliere il Pfi con la concreta possibilità di ricevere offerte dagli operatori privati che consentano un effettivo risparmio rispetto al Psc; al contrario se Psc con rischi < Pfi base non vi è convenienza a ricorrere al Pfi.

Confronto tra procedura tradizionale e concessione

AMBITO APPLICAZIONE: OPERE FREDDE		
PSC		PFI
procedura tradizionale		concessione di costruzione e gestione
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE		
affidamento esterno	progettazione	Partner Privato
affidamento esterno	costruzione	Partner Privato
PA	finanziamento	Partner Privato
GESTIONE		
affidamento esterno	gestione	Partner Privato
PA	costo	PA attraverso pagamento di canone periodico al Partner Privato
RIPARTIZIONE DEI RISCHI		
PA	costruzione	Partner Privato
PA	disponibilità	Partner Privato
PA	domanda	PA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il restyling del piano casa piace a imprese e progettisti

Ma gli ambientalisti temono un'ondata di cementificazione

Giuseppe Latour
Francesco Nariello

Imprenditori soddisfatti per gli extrabonus sulla demolizione e ricostruzione. Professionisti che già pregustano un'impennata di lavori grazie ai minori vincoli sulle zone agricole e sugli adeguamenti sismici. E associazioni ambientaliste sul piede di guerra, convinte di essere davanti a un'operazione di speculazione edilizia. Sono le reazioni alla proposta di modifica del piano casa laziale, avanzata dall'assessore regionale all'Urbanistica Luciano Ciocchetti in anteprima al Sole 24 Ore Roma.

Le imprese incassano con soddisfazione soprattutto le nuove norme in materia di demolizione e ricostruzione. Stefano Petrucci, presidente di Ance Lazio, spiega: «L'idea del premio fino al 50% va esattamente nella direzione che avevamo chiesto». Sulla stessa lunghezza d'onde il presidente dell'Acer, Eugenio Batelli: «Hanno riconosciuto che l'incremento doveva essere alzato per rendere le operazioni più convenienti». Bene anche il raddoppio di cubatura per i trasferimenti dalle zone di pregio. «È certamente un'iniziativa che potrebbe essere decisiva per alcune aree, come Torvaianica», afferma Petrucci. Batelli, poi, sottolinea l'importanza della proroga di altri tre anni dei tempi per la presentazione delle domande: «un'opzione che dà alle aziende il tempo di operare con tranquillità».

Sul fronte dei progettisti le maggiori aspettative si concentrano sul ridimensionamento dell'obbligo di adeguamento sismico per l'intero edificio in caso di ampliamento, finora considerato il principale ostacolo per le istanze. «Accogliamo positivamente le ipotesi che prevedono il miglioramento della statica solo nella parte interessata dall'intervento - afferma Duilio Rossi, presidente dell'ordine ingegneri di Roma -. Così, infatti, ci sarebbe una sensibile riduzione delle spese. In tempi brevi, tuttavia, serviranno regole attuative e l'istituzione di un sistema di controlli». Sulla stessa linea Amedeo Schiattarella, presidente dell'ordine degli architetti di Roma, che sottolinea come «l'adeguamento sismico di tutto l'edificio è impraticabile». Sulla possibile estensione dei bonus a sopraelevazioni e condomini invece, aggiunge ancora Schiattarella, «la preoccupazione è sempre la stessa: garantire la qualità. L'obiettivo deve essere quello di ridisegnare le periferie, non di far nascere bubboni senza logica».

A porre l'accento sulle opportunità offerte dall'eliminazione dei paletti per le zone agricole è Vittorio Meddi, presidente dei geometri del Lazio: «Cancellando il vincolo che consente di costruire solo a coltivatori diretti - spiega - si sgombera il campo da un equivoco. Anche perché le villette mono e bifamiliari, obiettivo originario del piano casa, nel Lazio si trovano spesso proprio in zone agricole». Lo stesso Meddi avanza dubbi però sull'estensione degli ampliamenti agli edifici sopra i mille metri cubi, «perché tale soglia è un punto fermo dell'accordo Stato-Regioni».

Fuori dal coro di approvazioni il presidente di Legambiente Lazio, Lorenzo Parlati, che critica il nuovo corso di Ciocchetti. «Per come era strutturato, il vecchio testo tutelava l'interesse generale. Questo si preoccupa solo di cementificare». Molti i passaggi che non piacciono a Parlati. «Le zone agricole sono un tema fondamentale. Non vedo perché consentire interventi a persone che non siano agricoltori». Soprattutto, preoccupa la scelta sugli adeguamenti sismici. «Non ci vuole un tecnico specializzato per capire che, quando si allarga, si mette a rischio l'intera stabilità dell'edificio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROPOSTA

ROMA

Condomini e centri storici nel piano casa

Maglie più larghe
L'assessore all'urbanistica Luciano Ciocchetti ha anticipato al Sole-24 Ore Roma la bozza del nuovo piano casa laziale. Tra le novità: via libera a interventi in centri storici e condomini; adeguamenti sismici limitati alla sola sezione che si modifica e non estesi a tutto l'edificio.

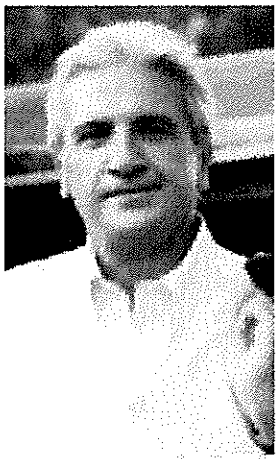
Urbanistica. Luciano Ciocchetti, assessore regionale

Costruttore. Stefano Petrucci, presidente Ance Lazio

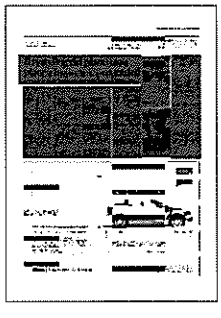

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

IN PRIMA LETTURA

Ddl università al voto entro il 6 agosto

Arriverà in aula domani, e sarà votata entro il 6 agosto per poi passare alla camera. La conferenza dei capigruppo al Senato accelera sul disegno di legge di riforma dell'università, che istituisce l'abilitazione nazionale per i docenti, cambia la governance degli atenei e pone un tetto di otto anni alla durata in carica dei rettori. Il disegno di legge (relatore Giuseppe Valditara, Pdl) era stato licenziato dalla commissione il 20 maggio, e da allora ha subito più di un rinvio.

La notizia di un esame rapido, che costringerà comunque i senatori a rimandare le ferie alla seconda settimana di agosto, piace naturalmente al ministro dell'Università, Mariastella Gelmini. Da Londra, dove si trova in occasione del Farnborough International Air Show, il ministro ha chiarito che eventuali emendamenti devono essere finalizzati «ad affinare, e non ad annacquare» la riforma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Istruzione. Il Tar nega la sospensiva ma ritiene illegittime due circolari

Nuovo rischio bocciatura alla riforma delle superiori

Le istruzioni del ministero hanno preceduto l'entrata in vigore

Gianni Trovati
MILANO

La riforma delle scuole superiori rischia di essere stoppata dal Tar del Lazio mentre si avvicina al debutto ufficiale di settembre. Nella lotta di carte bollate che oppone il ministero dell'Istruzione ad alcune sigle sindacali (Fp-Cgil e Snals) e due comitati di docenti e famiglie, ieri la riforma sembra aver ottenuto una vittoria parziale, che rischia però di rivelarsi solo apparente. I giudici amministrativi hanno infatti negato le sospensive, concesse in via provvisoria il 26 giugno scorso, di due circolari sugli organici e sulle iscrizioni alle prime classi delle superiori, ma hanno scritto nelle ordinanze (3357, 3358 e 3360/2010) che i due provvedimenti sono illegittimi. In un'altra ordinanza (la 3363/2010), il Tar Lazio ha sospeso i decreti attuativi della riforma degli istituti tecnici e professionali. Chiusa la battaglia delle sospensive, l'esito del braccio di ferro arriverà con i giudizi di merito in un secondo momento, ma l'indirizzo del tribunale amministrativo sembra chiaro.

Il cuore del problema è nelle prime tre ordinanze, che si concentrano su due provvedimenti cardine nell'attuazione della riforma nata con la manovra dell'estate 2008 (legge 133/2008). Sul tavolo dei giudici amministrativi sono finite due circolari, con cui il ministero ha voluto disciplinare le iscrizioni alle prime classi delle nuove superiori (circolare 17/2010) e ridisegnare gli organici degli istituti (37/2010). La sospensiva non è stata concessa, ma i motivi del «no» opposto dai giudici ai ricorrenti sono solo di natura procedurale. Già nei provvedimenti cautelari, però, il Tar adombra un giudizio sui due provvedimenti, di cui «ravvisa l'illegittimità»: se i giudici non cambieranno idea nel corso dell'esame ulteriore, le sentenze di merito rischiano di fermare i primi passi della riforma.

Il problema è l'intreccio di date nel calendario piuttosto affannoso che ha portato all'attuazione dei nuovi ordinamenti: i regolamenti che hanno ridisegnato licei, istituti tecnici e professionali sono datati 15 marzo ma sono entrati in vigore il 16 giugno 2010, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; l'urgenza di far partire la macchina delle iscrizioni da parte dei ragazzi che frequentavano la terza media, però, ha spinto il ministero a intervenire in anticipo, dettando le modalità per effettuare le iscrizioni entro il 26 marzo. Nei fatti, scrive quindi il Tar, la circolare ha «disciplinato le iscrizioni scolastiche sulla base di ordinamenti non ancora in vigore».

Problemi simili per l'altro provvedimento, quello sugli organici dei docenti per il 2010/2011. In questo caso la circolare è arrivata prima del decreto interministeriale di cui era attuativa, e ha finito per essere «applicativa di un testo normativo ancora privo di efficacia e rilievo giuridico». I problemi del provvedimento, chiude il Tar, trascinano con sé anche la circolare 19/2010, sulla mobilità di docenti e tecnici. Secondo i giudici, quindi, i ricorsi sono ben fondati, e la negazione della sospensiva dipende dal fatto che chi ha impugnato i provvedimenti non ha documentato le «posizioni specifiche» danneggiate in modo «attuale e concreto» dai provvedimenti del ministero.

Diverso il problema degli organici degli istituti tecnici, dove la sospensiva è invece arrivata. Su questo punto il nodo è procedurale, perché i provvedimenti sul riordino delle classi sono arrivati al traguardo senza ricevere il parere del del consiglio nazionale della pubblica istruzione.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.com www.ilsole24ore.com/norme
· Il testo delle ordinanze

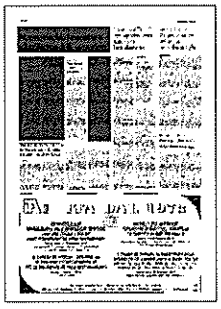

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ddl comunitaria. Domani all'esame del governo le regole sulle armi e la liberalizzazione del settore Tlc

Abilitazione per le guide turistiche

Elena Simonetti

Dal riordino della disciplina sulle guide turistiche all'attuazione delle norme Ue che dispongono un ulteriore giro di vite sul possesso e la detenzione di armi da fuoco. Queste alcune delle misure contenute nei provvedimenti messi a punto dalle Politiche Ue domani all'esame di Palazzo Chigi dopo il via libera nella riunione tecnica di preconsiglio.

La delega in materia di turismo è contenuta all'articolo 9 del Ddl Comunitaria 2010 che apre, tra l'altro, la strada al recepimento del cosiddetto "pacchetto Telecom" sulla liberalizzazione del settore delle Tlc e ad altre importanti direttive comunitarie (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge annuale di recepimento l'esecutivo varerà, su proposta del ministro del Turismo, un decreto delegato che fissa i nuovi requisiti per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica. L'intervento punta a razionalizzare le regole stratificatesi a livello regionale e a controbilanciare gli effetti della liberalizzazione imposta dal mercato unico con percorsi formativi ad hoc per le aree «particolarmente ricche e complesse sotto il profilo storico artistico, culturale o ambientale».

Il governo esaminerà in via preliminare lo schema di decreto che attua la direttiva Ce n. 51/08 sul controllo e sulla detenzione delle armi da fuoco. Chi è già in possesso di una licenza potrà richiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco ma in compenso verranno aumentati le pene previste a carico di chi non rispetta le disposizioni autorizzatorie.

La tracciabilità sull'assemblaggio delle armi passerà su appositi archivi elettronici e saranno inaspriti i controlli sul possesso dei requisiti psico-fisici per il porto d'armi.

Primo sì in vista, infine, anche per la riorganizzazione del ministero dell'Economia che completa il piano di riduzione del 10% degli uffici dirigenziali non generali e del 10% del personale d'area.

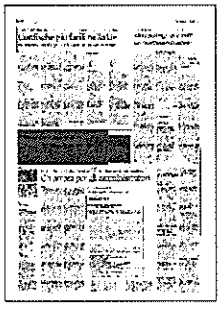

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'ateneo diventa «snello»

La riforma spinge alla razionalizzazione dell'offerta formativa

PAGINE A CURA DI
Antonietta Demurtas

Dal susseguirsi di riforme che in questi ultimi anni hanno interessato le università e che spesso hanno complicato il lavoro di chi organizza il sistema didattico, un obiettivo oggi sembra essere comunemente condiviso dagli atenei che si apprestano a dover applicare una nuova imminente riforma: razionalizzare. Negli uffici dei responsabili della didattica tutti hanno già iniziato a tagliare il numero dei corsi, soprattutto quelli che erano proliferati in seguito all'ordinamento 509/1999 tra lauree triennali e magistrali. E così sopprimere corsi di laurea triennale, trasformare quelli tre più due in lauree a ciclo unico, accorpare orientamenti, istituire corsi di laurea interfacoltà o addirittura interateneo per ottimizzare le risorse, diventa la chiave strategica che tutte le università stanno usando per organizzare la didattica del prossimo anno accademico 2010-2011.

LE STRATEGIE
Soppressione delle lauree triennali, accorpamenti e corsi interfacoltà sono tra le scelte adottate per migliorare l'efficienza

Unire le forze, insomma, concentrare le competenze, creare una buona preparazione di base e diversificare l'offerta formativa attraverso indirizzi che vengono concentrati più nei percorsi magistrali, che in quelli triennali, che molti ormai vogliono depotenziare. Rendere oggi l'università più appetibile per gli studenti non vuol dire però solo far fare meno esami, semplificare e sommare i crediti, o investire nei nuovi settori come energie rinnovabili, bioingegneria, pubblic affairs, ma soprattutto soddisfare quell'esigenza di internazionalizzazione che ormai gli studenti pretendono dai loro atenei. Ecco allora che andare all'estero a fare l'Erasmus non basta più, le lingue si imparano in classe, nella propria università. Se, infatti, il double degree è l'obiettivo da raggiungere, il percorso di apertura verso l'estero che gli atenei stanno intraprendendo, inizia con la trasformazione di interi corsi di laurea che saranno tenuti in lingua inglese. Una scelta che gli atenei stanno mettendo in atto. C'è chi inizia con alcuni indirizzi, chi con qualche master, chi con interi corsi di laurea: attirare studenti stranieri e preparare quelli italiani per il mercato occupazionale globale è il fine. L'esigenza di ottimizzare, spesso, deve però fare i conti con atenei giovani e di piccole dimensioni: che attuando una politica dei tagli rischiano di scomparire o compromettere l'offerta formativa di base. Ecco che molti allora decidono di attivare corsi interfacoltà che permettono di non rinunciare alla qualità usando professori dello stesso ateneo. Le collaborazioni interfacoltà riescono invece a riunire le competenze presenti su uno stesso territorio, e così se alla Luiss si lavora su una maggiore offerta degli indirizzi di laurea, senza aumentare i corsi, e alla Bocconi si mantiene la stessa offerta formativa dell'anno scorso, alla Cà Foscari di Venezia si preferisce creare nuove opportunità con le università vicine di Padova e Verona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

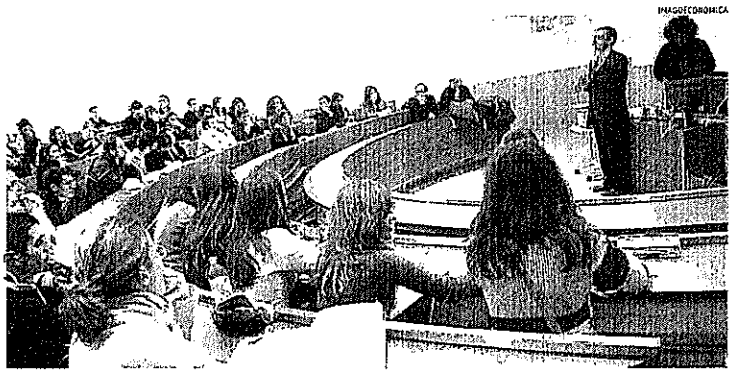
IMAGOECONOMICA

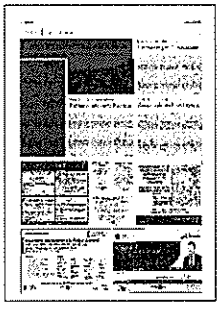

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

CORRIERE DELLA SERA

L'istituto Decessi ai minimi dal 1951. Sacconi: meglio della media Ue

Inail, in calo gli incidenti sul lavoro

ROMA — Un numero di morti sul lavoro così basso non si era visto dal 1951. Nel 2009 i decessi sono stati 1.050 con una flessione del 6,3% sull'anno precedente. Sono i dati del bilancio annuale presentato dall'Inail, in cui si rileva che a diminuire sono tutti gli infortuni, scesi a 790 mila con un calo annuo del 9,7%: la flessione più alta dal 1993.

«La crisi ha in parte influito su questi dati» ha ammesso il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi. Il calo degli occupati (-1,6% per l'Istat) e delle ore effettivamente lavorate, i tagli degli straordinari e il ricorso alla cassa integrazione, secondo alcune elaborazioni Inail, hanno ridotto il tempo di esposizione al rischio di infortuni in media del 3%. Un dato che porterebbe la riduzione reale al 7% per gli infortuni in generale e al 3,4% per quelli mortali.

«Naturalmente noi non ci accontentiamo di questi dati - ha spiegato il ministro - anche se fanno un po' di giustizia sulle esasperazioni polemiche che non trovano fondamento. Basti pensare che siamo al di sotto della media europea».

-6,3%

i morti sul lavoro nel 2009 secondo il bilancio annuale dell'Inail

La Cgil invece ha avanzato il dubbio che la crisi abbia pesato sulla diminuzione degli incidenti di lavoro, sia per la contrazione dell'occupazione sia, in particolare, per un numero elevato di «non denunce» da parte «dei lavoratori e delle lavoratrici più "ricattabili", ovvero i precari e gli immigrati».

C'è infine un altro dato che colpisce, quello relativo alle malattie professionali: le denunce complessive nel 2009 sono state 34.646, il valore più alto degli ultimi 15 anni, per un aumento del 15,7% rispetto al 2008 e di circa il 30% in 5 anni. L'agricoltura, il comparto più interessato.

A. Bac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

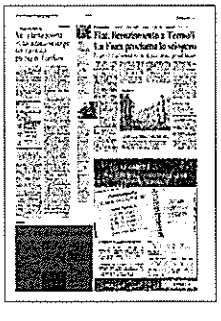

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Pa. Se salta il periodo dilatorio

Per l'appalto sprint non scatta l'annullamento

Un calendario ultra-rapido, che non aspetta i 35 giorni previsti dalla legge per passare dall'aggiudicazione alla stipula del contratto, non determina la nullità dell'appalto. Il mancato rispetto del periodo dilatorio può al massimo rendere più pesanti le responsabilità della stazione appaltante, e arricchire gli eventuali risarcimenti, ma solo quando intervengono altre cause che portano i giudici ad annullare la procedura.

La lettura "minimalista" delle regole sulla tempistica nelle gare indette dalle pubbliche amministrazioni, fissate dall'articolo 11 del Codice appalti, arriva dal Tar Campania-Napoli (sezione I, sentenza 16776/2010). La controversia, in realtà, riguardava una selezione effettuata dall'Asl 1 di Napoli a fine 2009, quindi prima dell'entrata in vigore del Dlgs 53/2010 che ha attuato il codice recependo le indicazioni della direttiva 77/66/CE. I giudici, però, si sono spinti nell'indagine della nuova normativa (articolo 1 del Dlgs attuativo), limitandone in modo drastico la portata applicativa.

Per capire gli effetti dell'interpretazione avanzata dal tribunale partenopeo bisogna ripercorrere in sintesi l'evoluzione della norma. Il periodo dilatorio (30 giorni secondo il Codice dei contratti varato nel 2006, allungati a 35 dal decreto legislativo di attuazione entrato in vigore il 27 aprile scorso) interrompe la procedura dopo l'aggiudicazione definitiva della gara, per consentire alle imprese che non l'hanno vinta di avanzare obiezioni prima della stipula definitiva. Al blocco si sfugge solo in pochi casi: quando la legge non prevede la pubblicazione del bando (gare informali per lavori sotto i 500mila euro, lavori a scomputo sotto la soglia comunitaria, incarichi tecnici di valore inferiore a 100mila euro), quando i ritardi nell'esecuzione immediata delle prestazioni procura un grave danno all'interesse pubblico e nei casi di accordo quadro.

Niente sospensione, naturalmente, anche quando alla gara si presenta un solo concorrente, purché nessuno abbia impugnato il bando o la lettera di invito, oppure il ricorso sia partito ma sia già stato respinto.

Il Tar napoletano interviene sulla fase successiva, precisando gli effetti che comporta la mancata osservanza del periodo dilatorio nei casi in cui la legge lo imporrebbe. Effetti che, secondo la sentenza, non possono tradursi nell'annullamento dell'aggiudicazione, ma solo in un'aggravante di cui i giudici dovranno tenere conto quando si troveranno a decidere delle eventuali responsabilità della stazione appaltante e dei rimborsi nei confronti di chi le ha fatto causa. Tutto ciò, però, può scattare solo nel caso in cui i giudici, per altri motivi, annullino l'aggiudicazione. La regola sul periodo dilatorio (articolo 11 del Codice appalti) viene letta dal Tar in relazione alla norma sull'inefficacia del contratto (articolo 245-bis), secondo cui il giudice che annulla l'aggiudicazione può dichiarare l'inefficacia del contratto, retroattiva o limitata alla prestazioni ancora da eseguire, se non è stato rispettato il periodo dilatorio. Di conseguenza, se l'aggiudicazione passa l'esame dei giudici, la mancata osservanza dello stop di 35 giorni non può da sola far naufragare la procedura.

G.Tr.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.com www.ilsole24ore.com/norme
Il testo della sentenza

La decisione

Sentenza n. 16776
Tar Campania, sez. I, 14 luglio

L'inosservanza della clausola di stand-still (attualmente pari a 35 giorni, ai sensi dell'articolo 1 del Dlgs 20 marzo 2010, n. 53, non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) non è in alcun modo destinata a incidere sul procedimento di gara potendo avere unicamente effetti sul contratto [...]. Non a caso la nuova normativa introdotta a seguito del recepimento della direttiva 77/66/Ce, pur non applicabile, conferma l'incidenza della violazione in esame solo sulla sorte del contratto [...], sul presupposto che "il giudice annulli l'aggiudicazione".

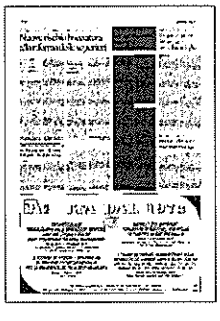

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Rapporto Cnel sul lavoro. La disoccupazione nel 2010 sfiorerà il 9%

Crisi, professionisti immuni

Inattivo solo il 2,8%, contro una media dell'8%

DI BENEDETTA PACELLI

La crisi occupazionale c'è, ma non per tutti. Di certo non per professionisti, dirigenti e imprenditori, specie se attivi al Nord d'Italia. La disoccupazione record che spacca l'Italia, con numeri vicini all'8% solo nel 2009, sembra infatti secondo i dati del Rapporto sul mercato del lavoro 2009-2010 del Cnel (il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), aver risparmiato queste categorie professionali che mostrano un rischio di disoccupazione «estremamente basso». Ma a parte questa nota positiva, l'indagine restituisce un quadro piuttosto fosco del sistema lavorativo italiano con proiezioni future che non fanno ben sperare. Basti pensare che, le stime per il 2010, dicono che la disoccupazione continuerà «ancora a crescere e si posizionerà attorno al 9%». Con un divario tra nord e sud sempre più accentuato.

I settori di occupazione. Sono i professionisti quindi coloro che hanno risentito meno della crisi occupazionale: solo il 2,8% di loro è risultato «inattivo» nel 2009 a fronte dei collaboratori, disoccupati per oltre il 12%. Se la sono passata abbastanza bene anche i dirigenti/quadro e gli imprenditori, inattivi rispettivamente nel 3,5% e nel 3,9% dei casi. Al contrario, invece, i settori nei quali gli occupati hanno sperimentato i maggiori incrementi della probabilità di perdere il posto di lavoro sono quelli dell'industria e delle costruzioni.

I numeri della disoccupazione. Il recupero del ciclo economico, dice il Cnel, non basta però per imprimere una svolta al mercato del lavoro e la disoccupazione nel 2010 salirà all'8,7%, ovvero due punti e mezzo al di sopra del valore toccato nel 2007 prima della crisi. Secondo le stime del Cnel, inoltre, nel 2010 in Italia la domanda di lavoro, in termini di unità di lavoro standard, si riduce dell'1,4%, corrispondenti a 343 mila unità in meno, che seguono alle 660 mila perse nel 2009 e alle 97 mila del 2008. Anche se la contrazione degli occupati resta ancora meno pronunciata (-0,4%).

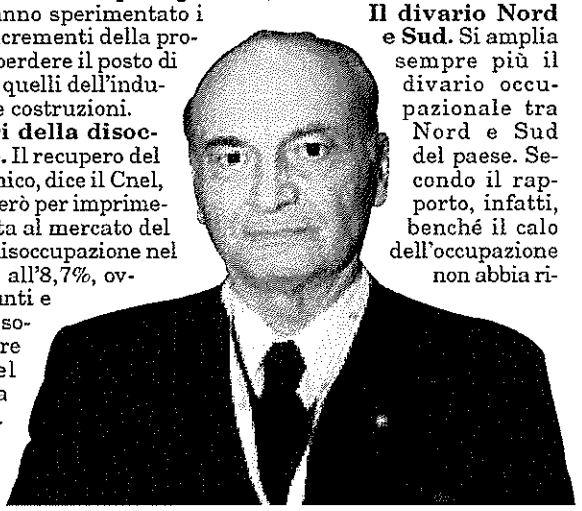

Antonio Marzano

Il divario Nord e Sud. Si amplia sempre più il divario occupazionale tra Nord e Sud del paese. Secondo il rapporto, infatti, benché il calo dell'occupazione non abbia risparmiato alcuna area, la sua intensità è stata particolarmente marcata nel Mezzogiorno. Mentre nel Centro-Nord il numero di occupati si è ridotto dell'1%, nel Sud la riduzione è stata del 2,9%. In termini assoluti, i posti di lavoro persi nel Centro-Nord sono stati 172 mila, a fronte di una perdita di oltre 188 mila posti nelle regioni meridionali.

I più penalizzati sono i giovani. La crisi nel 2009 a livello occupazionale ha fatto sentire i suoi effetti peggiori sui giovani: tra i 15 e 24 anni si è infatti registrato un taglio del 10,8%, e anche tra gli occupati più grandi (fino a 34 anni) si rileva un'intensa riduzione, mentre non è stata intaccata la fascia più matura dei 55-64 anni, il cui numero è risultato persino in aumento. In termini assoluti tra il 2008 e il 2009 si sono persi 485 mila posti di lavoro per persone fino ai 34 anni, mentre per le classi più mature (dai 35 anni in su) si registra un incremento di 125 mila occupati.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Energia. Il taglio degli incentivi è in percentuale maggiore per gli impianti più grandi e non integrati

Sussidi al solare giù fino al 40%

Chianetta (Assosolare): «Ora almeno le regole sono chiare»

Federico Rendina
ROMA

Un taglio del 20% ai sussidi per i piccoli pannelli solari, quelli con una potenza da 1 a 3 kilowatt, che saranno piazzati sui tetti alla scadenza del nuovo "conto energia", e cioè tra tre anni. Meglio andrà agli impianti che entrano in funzione dal prossimo gennaio: l'attuale tariffa incentivata scenderà solo di qualche punto, poi di qualche punto ancora per quelli che entreranno in funzione a metà anno e così via, in progressione.

Ma i proprietari, tipicamente le famiglie o le piccolissime imprese, non potranno lamentarsi troppo. Perché ai veri professionisti della generazione solare (imprenditori, operatori elettrici, grandi industrie che vorranno accedere ai sussidi piazzando impianti più consistenti) andrà peggio. In progressione, che qui, con il crescere della potenza dell'impianto, con una ulteriore penalizzazione se i pannelli sono piazzati a terra e non sui tetti.

Ed ecco che per impianti più grandi e non integrati negli edifici il taglio rispetto all'attuale tariffa incentivata arriverà a fine 2013 - come mostrano le proiezioni elaborate da Assosolare - a poco meno del 40%.

Ecco dunque i veri calcoli del conto energia varato dal Governo dopo il sì della conferenza Stato regioni (si veda Il Sole 24 ore del 10 e del 12 luglio). La potenza incentivabile cresce ulteriormente rispetto alle vecchie edizioni del sussidio: dai 1200 megawatt dell'ultima edizione si arriverà nei prossimi tre anni a 3.000 MW, a cui si aggiungeranno 200 MW per il fotovoltaico a concentrazione e altri 300 MW per impianti integrati con caratteristiche che saranno giudicate "innovative".

Inutile nasconderlo: il taglio è più consistente di quanto ipotizzato dallo stesso governo qualche mese fa, ma gli operatori del settore si ritengono comunque «moderatamente soddisfatti». La tecnologia progredisce, e con essa l'efficienza degli apparati. E una riduzione significativa dell'incentivo era scontata, così come del resto sta avvenendo nei paesi che come noi stanno massicciamente incentivando i pannelli: la Spagna e soprattutto la Germania. Quel che i nostri operatori chiedevano con forza al governo era soprattutto un quadro normativo certo e stabile, che riattivasse la pianificazione degli investimenti.

LE DISPOSIZIONI
Gremes (Gifi-Anie): «Sarebbe stato preferibile avere un orizzonte temporale di cinque anni per pianificare meglio gli investimenti»

Il nuovo conto energia, giunto alla terza edizione su base triennale, prevede un primo intervento di riduzione nel 2011 su base quadrimestrale con un'articolazione che privilegia i piccoli impianti rispetto a quelli di maggiori dimensioni e appunto quelli piazzati sui tetti. Seguiranno e due successive riduzioni del 6% a tutti gli incentivi nel 2012 e nel 2013 poi il sistema verrà nuovamente rivisto.

«Con il Governo si è comunque arrivati ad una mediazione. Il primo schema di intervento - rimarca Gianni Chianetta, presidente di Assosolare - prevedeva non il 6 ma l'8% di riduzione successiva nel 2012 nel 2013. Possiamo dunque ritenerci complessivamente soddisfatti. Anche perché il rischio era quello di un ulteriore rinvio che avrebbe messo il settore in una posizione davvero difficile».

«Certo, si potevano ad esempio incentivare con più decisione - aggiunge Chianetta - le serre agricole fotovoltaiche». Ma il taglio, seppure marcato, «grazie alla stabilità delle regole che stata assicurata può garantire - assicura Chianetta - una sufficiente redditività agli impianti e agli investimenti».

Resta il fatto che «il legislatore avrebbe potuto essere più coraggioso e offrire all'industria - incalza Gert Gremes, presidente di Gifi-Anie (le industrie degli apparati) - un orizzonte temporale di cinque anni è soprattutto una quantità maggiore di potenza incentivabile per dare più spazio agli investimenti. Questo avrebbe consentito di meglio strutturare e potenziare la nostra filiera industriale fotovoltaica». Comunque «dopo lunghi mesi di attesa possiamo finalmente pianificare gli investimenti del prossimo triennio» anche perché «le regioni hanno espresso la volontà di uniformare i processi autorizzativi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

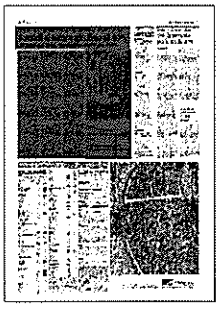

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

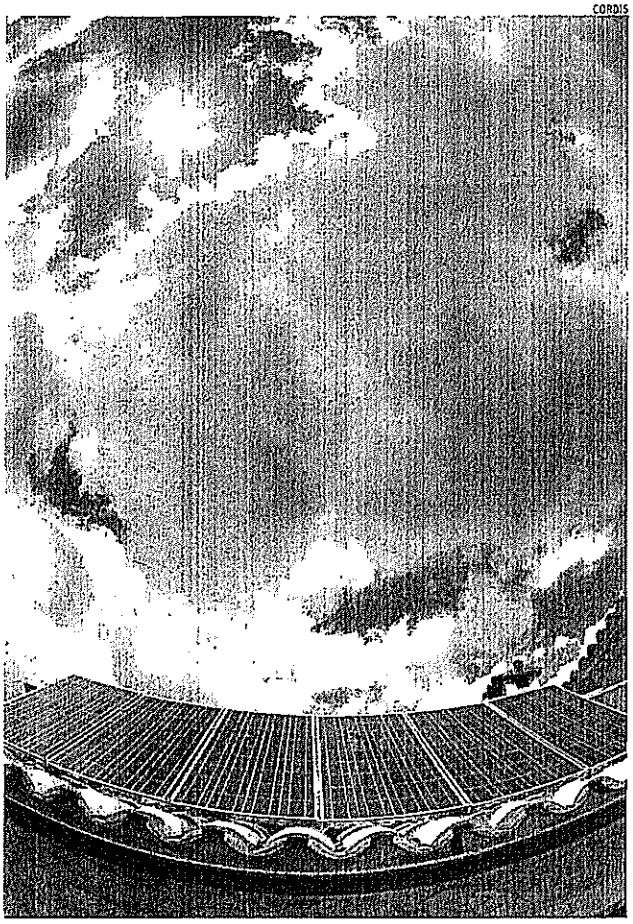

Pannelli. Un impianto per l'energia solare

L'impatto

Riduzione percentuale delle tariffe a fine 2011 rispetto al 2010

Potenza nominale dell'impianto P (kW)	A terra (%)	A tetto rispetto al semi integrato (%)
$1 \leq P \leq 3$	–13,3	–10,2
$3 < P \leq 20$	–16,7	–15,1
$20 < P \leq 200$	–17,6	–15,9
$200 < P \leq 1.000$	–23,1	–18,2
$1.000 < P \leq 5.000$	–23,7	–21,4
$P > 5.000$	–27,5	–25,3

Fonte: Asso Solare

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

SAGLIA SUL NUCLEARE

«Possibili otto reattori in Italia entro il 2019»

L'Italia potrebbe avere otto reattori nucleari di nuova generazione in esercizio per il 2019, e non è escluso che comprendano anche il modello americano AP1000. Lo ha detto a Washington il sottosegretario al Lavoro, Stefano Saglia, a margine del forum internazionale organizzato dall'amministrazione Obama sull'Energia pulita. «L'Italia – ha detto Saglia – è orientata ad avere quattro centrali da 1.600 megawatt, e accordi in tal senso sono avviati tra Enel e la francese EDF per centrali Epr. Ma non chiudiamo ad altre opzioni».

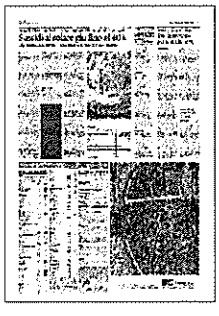

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

POVERO RICERCATORE

SOTTOPAGATO E SFRUTTATO MA INDISPENSABILE

BENEDETTA TOBAGI

Sono 25 mila (pochi rispetto alla media europea) e molti finiscono per lavorare all'estero

Non sono più giovanissimi: hanno in media 45 anni. Il loro lavoro nelle università statali e negli enti di ricerca pubblici amplia gli orizzonti della conoscenza a beneficio di tutta la società: dalle nanotecnologie alla biogenetica, dalla fisica delle particelle alla paleontologia, dalla ricostruzione dei papiri alessandrini al diritto del lavoro. La ricerca in università dovrebbero farla tutti, dai dottorandi ai professori, ma solo loro la portano iscritta nel nome come un destino. Eppure, spesso non possono praticarla come dovrebbero (e vorrebbero): perché mancano i fondi, o perché oberati di incarichi che poco hanno a che fare con il loro contratto. I reportage spesso ce li hanno mostrati come carbonari, rintanati in laboratori privi delle infrastrutture essenziali, mentre la retorica governativa oggi li accomuna ai "baroni", arroccati a difesa dei propri privilegi. Che spesso, per loro, si riducono alla mensa a prezzo politico. Martiri o fannulloni: chi sono i ricercatori?

Nella gerarchia accademica, sono la fascia intermedia tra i gironi dei dottorandi, dottori di ricerca, "borsisti" e "assegnisti" (i "precari" dell'università) e l'empireo dei professori. Sono circa 25 mila (pochi in rapporto alla popolazione attiva, rispetto alla media Ue). Navigando nei blog in cui si scambiano esperienze e doglianze scopriamo una vita di grossi sacrifici, innanzitutto economici. I ricercatori guadagnano poco. Questo, oltre a mortificare socialmente e mettere a dura prova la resistenza di chi svolge un lavoro impegnativo e super-qualificato, riduce la competitività: a queste cifre, i più bravi cercano un posto all'estero, dove si può guadagnare più del doppio. Ma sono soprattutto le frustrazioni e i soprusi di un sistema di fatto feudale (magistralmente Nicola Gardini nel libro *I baroni*, Feltrinelli) ad avvelenargli l'esistenza. Molti abbandonano: sopravvivere richiede una capacità di adattamento e di sopportazione molto elevata. Certo, il lavoro intellettuale ha bisogno di volontà, autodisciplina e spirito di sacrificio. Ma siamo certi che tacere e adattarsi siano le virtù migliori da promuovere in figure la cui attività principe, la ricerca, richiede originalità di visione e spirito critico? Per cui ben vengano, i fermenti di questi mesi. Perché l'università è assai poco democratica: i ricercatori rappresentano il 40 per cento del personale di ruolo, ma non hanno quasi voce in capitolo nelle scelte strategiche di un ateneo. Con la riforma Gelmini andrà peggio: cda e senato accademico perderanno gli attuali caratteri di rappresentatività, lamenta Piero Graglia, un ricercatore come tanti, uno dei coordinatori della "Rete 29 aprile" che censisce e dà voce alle posizioni di ben 15 mila ricercatori in tutta Italia, impegnati per ovviare a questo deficit di democraticità e contro la riforma Gelmini.

Ma servono davvero i ricercatori? Se sparissero, cosa accadrebbe?

Per prima cosa, la paralisi della didattica universitaria. Non è un esercizio di fantascienza: per protesta i ricercatori minacciano di astenersi dall'attività didattica, mettendo a rischio l'anno accademico e interi corsi di laurea in molti atenei. Si limitano ad applicare la legge: anche se molti studenti li chiamano "prof", sono solo "dott" (vedi box). Ma la didattica universitaria oggi è "drogata", il massiccio ricorso alle docenze dei ricercatori (circa il 30 per cento degli insegnamenti), spesso non retribuite, sempre sottopagate, è coinciso con l'esplosione dell'offerta formativa nell'università del "3+2". Spesso non c'è una maggiore articolazione dei saperi, specchio dell'accresciuta complessità del presente, ma doppioni e frammentazione che rispondono piuttosto a logiche di marketing («e di "bulimia baronale"», aggiunge Graglia). I ricercatori hanno sempre insegnato: per formarsi, per senso del dovere, passione, prestigio. La riforma Moratti ha messo una pezza (vedi box), ma è iniquo che l'università speri di sopravvivere sfruttando i ricercatori in veste di professori, senza che ne abbiano lo status né la retribuzione. La nuova riforma non affronta questo nodo, e nemmeno razionalizza l'offerta formativa. L'astensione dalla didattica, che preoccupa ministero, presidi e rettori, dovrebbe funzionare (questo è l'intento dei ricercatori) come black out, che mette a nudo un deficit di energia strutturale: occorre far prendere coscienza al governo e a tutti i cittadini che il sistema vela verso il collasso. I pensionamenti nei prossimi anni lasceranno scoperte molte cattedre. Non ci sono soldi per rimpiazzare tutti i professori. Si può dissentire col metodo della protesta, ma l'emergenza che impone all'attenzione del pubblico è reale.

Nelle università statali la necessità di pagare gli stipendi e tenere in piedi la struttura in presenza di forti tagli peggiora la situazione di cronica carenza di fondi per la ricerca. Un black out qui non darebbe esiti plateali: l'alta ricerca è un'impresa che dà i suoi frutti nel lungo periodo. Ma è strategica per il paese. Per capirlo, basta dare un'occhiata al recente *Rapporto sulle biotecnologie in Italia* (tipico settore research-intensive) dell'Ice: a dispetto della crisi, questo settore nato solo 10 anni fa prospera e compete a livello internazionale (grazie ai privati: anche qui l'investimento pubblico è insufficiente). L'importanza dell'alta ricerca non sta solo nel suo ritorno in termini economici: seppure assai decaduta, l'università resta pur sempre la fucina del progresso scientifico, del pensiero che si arma per decodificare una realtà in veloce cambiamento e agire di conseguenza. Non si può imputare alla riforma Gelmini la cronica povertà degli investimenti, né i guasti di 20 anni di riforme universitarie monche e miopi, da destra e sinistra, che non hanno intaccato i vizi strutturali del sistema. Questa riforma però mette ulteriormente a rischio e sotto pressione il capitale umano, la risorsa più preziosa dell'università, e non solo perché taglia i fondi. I nuovi ricercatori saranno a tempo determinato. Poi dipenderà dalla copertura finanziaria. Elevato il rischio che molti siano bloccati o espulsi dal sistema. «I 25 mila ricercatori di oggi, e quelli a tempo determinato del post-Gelmini, si troveranno a competere per sempre meno posti da professore associato. Una "guerra tra poveri" a fronte di un potere baronale intatto, che avrà in mano come sempre i concorsi», spiega Graglia. La "Rete 29 aprile" ragiona piuttosto sull'introduzione di un ruolo unico per tutti, professori e ricercatori, articolato in livelli: progressione per maturità scientifica e anzianità, valutazione triennale su produzione scientifica e didattica. Se il professore lavora male niente avanzamenti, ultima ratio allontanamento dall'università: «Per generare vera competizione e uno choc generazionale, anziché una guerra tra poveri».

Le proteste dei ricercatori pongono problemi da risolvere nell'interesse di tutta la società, che sarà danneggiata se l'università, impoverita e ridotta a un super-liceo, smetterà di essere la fucina di innovazione, cultura e pensiero che dovrebbe essere.

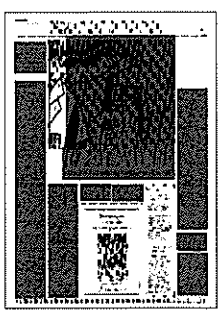

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'università intera si basa su questa figura, ormai non più giovane, che ha pochi fondi a disposizione ma è costretta a fare il lavoro del docente

Con la nuova riforma sono destinati ad avere sempre meno peso dentro gli atenei

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.